



COMUNE DI MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

STATUTO

DEL COMUNE DI MONTECAROTTO

(Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 16/06/2003)
(pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 15/07/2003)
(pubblicazione sul BUR Regione Marche N. 66 del 24/07/2003)

Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 16/07/2009
[integraz. Art. 18 comma 11]
(pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 06/08/2009)
(pubblicazione sul BUR Regione Marche N. 101 del 29/10/2009)

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
- ART. 2 STEMMA E GONFALONE
- ART. 3 TERRITORIO
- ART. 4 FINALITA' DEL COMUNE
- ART. 5 TUTELA NEL SETTORE DELLA SANITA'
- ART. 6 TUTELA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICIENZA
- ART. 7 TUTELA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA
- ART. 8 TUTELA IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
- ART. 9 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- ART. 10 FUNZIONI DEL COMUNE NELLO SVILUPPO, ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- ART. 11 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

TITOLO II - ATTIVITA' NORMATIVA

- ART. 12 STATUTO E REGOLAMENTI
- ART. 13 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
- ART. 14 FONTI DI PUBBLICITA'

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

- ART. 15 ORGANI

CAPO II- CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 16 ELEZIONE E COMPOSIZIONE
- ART. 17 DURATA IN CARICA
- ART. 18 CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 19 CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO
- ART. 20 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 21 ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
- ART. 22 COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE NORME STATUTARIE
- ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
- ART. 24 SESSIONI DEL CONSIGLIO
- ART. 25 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
- ART. 26 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 27 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
- ART. 28 PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI E CONSIGLIERE ANZIANO
- ART. 29 VOTAZIONI
- ART. 30 VERBALIZZAZIONE
- ART. 31 ISITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I^A -ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

- ART. 32 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

SEZIONE II^A -LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
ART. 34 ASSESSORI
ART. 35 NOMINA DELLA GIUNTA
ART. 36 VICESINDACO
ART. 37 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
ART. 38 MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 39 CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
ART. 40 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 41 COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 42 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA
ART. 43 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

SEZIONE III^ -IL SINDACO

ART. 44 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
ART. 45 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ART. 46 DELEGAZIONI DEL SINDACO
ART. 47 COMPETENZE DEL SINDACO PER LE NOMINE
ART. 48 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
ART. 49 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
ART. 50 OBBLIGO DI ASTENSIONE - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

TITOLO IV^ - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I^ - CRITERI DIRETTIVI

ART. 51 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO II^ - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 52 RIUNIONI E ASSEMBLEE
ART. 53 CONSULTAZIONI

CAPO III^ - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 54 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
ART. 55 REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 56 RICHIESTA DI REFERENDUM
ART. 57 AMMISSIONE DELLA RICHIESTA
ART. 58 EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 59 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

CAPO IV^ - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 60 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 61 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO V^ - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 62 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I^ - AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 63 SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO II^ - SERVIZI

ART. 64 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 65 GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 66 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

CAPO III^ - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 67 PRINCIPI

ART. 68 CONVENZIONI

ART. 69 CONSORZI

ART. 70 UNIONI DI COMUNI

ART. 71 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

CAPO I^ - PRINCIPI GENERALI

ART. 72 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

CAPO II^

ART. 73 IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 74 IL DIRETTORE GENERALE

CAPO III^ - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 75 REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

ART. 76 RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE

ART. 77 INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART. 78 COLLABORAZIONI ESTERNE

CAPO IV^ - RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEL PERSONALE

ART. 79 NORME APPLICABILI

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

ART. 80 RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

ART. 81 RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

ART. 82 RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

TITOLO VIII - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

ART. 83 FINANZA LOCALE

ART. 84 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

ART. 85 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

ART. 86 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

ART. 87 DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 88 ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 89 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 90 CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 91 CONTROLLO DI QUALITA'

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 92 MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

ART. 93 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Montecarotto, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nell'ambito e nel rispetto dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, dalle Leggi Regionali e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune si ispira ai principi ideali e politici che sono espressi dalla Carta Costituzionale e rappresentati dalle ricorrenze fondamentali del 25 aprile e del 2 giugno.

ART. 2 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. Lo stemma civico è di colore rosso con un monte all'italiana di tre cime di colore verde, cimato da un leone coronato d'oro e con ornamenti da Comune. Il gonfalone è costituito da un drappo rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Montecarotto"; le parti di metallo ed i cordoni sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale; le cravatte e i nastri sono tricolorati dei colori nazionali e frangiati d'argento, come da bozzetti allegati.

ART. 3 TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Montecarotto ha un'estensione di Ha 2408.37.92 e confina con i Comuni di Arcevia, Belvedere Ostense, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, Serra dé Conti.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende un unico centro abitato nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse da quella sopra citata e, più precisamente, anche in sedi non di proprietà del Comune, sia sul territorio che al di fuori, per motivate esigenze.

ART. 4 FINALITA' DEL COMUNE

1. Il Comune, nel rappresentare e curare gli interessi dei propri cittadini, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la loro partecipazione, in forma singola o associata, alle scelte politiche della comunità. Ispira la propria azione ai principi di una sostanziale parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna.
2. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di Polizia Municipale.
3. Il Comune garantisce la pacifica convivenza degli stranieri presenti nel territorio per motivi di studio o di lavoro e tutela le famiglie degli stranieri che vi risiedono stabilmente.
4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a)- alla tutela e alla promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
 - b)- al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale, con particolare riferimento alle problematiche attinenti alla pari opportunità;
 - c)- all'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, della natura e delle aree protette interessanti il proprio territorio, alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;
 - d)- alla valorizzazione ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e)- all'esercizio in cooperazione con i comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - f)- alla promozione di forme di unione con i comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
 - g)- alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di una forma di associazionismo economico e di cooperazione;
 - h)- alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche con il coinvolgimento del volontariato;
 - i)- all'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
 - l)- alla promozione dell'esercizio dello sport attraverso la realizzazione delle necessarie strutture ed al sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico;
 - m)- alla promozione, per quanto di competenza, nel quadro del coordinamento generale e di quello decentrato, della organizzazione del servizio di protezione civile.

ART. 5 TUTELA NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione o di altri Enti.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, attraverso anche l'attivazione di strutture per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero delle situazioni di svantaggio, di emarginazione e di handicap.

ART. 6 TUTELA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICIENZA

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e succ. mod ed integr.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. la Giunta Comunale promuove:
 - a)-manifestazioni ricreative, culturali, sportive e sociali in favore dei meno abbienti ed, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
 - b)-la predisposizione dei locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili; avvalendosi, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 7 TUTELA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Tali funzioni vengono svolte anche nei confronti delle istituzioni scolastiche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. si svolgono secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 8 TUTELA IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico, presente sul territorio, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore ed elettromagnetiche, osservando le norme statali e regionali vigenti.

ART. 9 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione, in armonia con la vocazione del territorio:
 - a)-fiere e mercati;
 - b)-turismo ed industria alberghiera;
 - c)-agricoltura e foreste.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Favorisce le iniziative intese a promuovere indirizzi per una nuova agricoltura ed attività collaterali ad essa.
4. Tutela e promuove le attività artigianali ed industriali sostenendo le esistenti e favorendo, laddove se ne intravedono le opportunità, l'insediamento di altre attività produttive.
5. Sviluppa le attività turistiche anche intercomunali, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.
6. Il Comune promuove e sostiene forme associative, di cooperazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti, ed autonomi e favorisce il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

ART. 10 FUNZIONI DEL COMUNE NELLO SVILUPPO, ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, commerciali, turistici e delle attività agricole.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità .

ART. 11 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune é soggetto attivo nella promozione culturale ed artistica ed opera in tale direzione con interventi diretti e programmatici, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni presenti nel territorio, favorendo altresì lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico riconoscendone la funzione sociale, importante fattore di progresso umano, ed il turismo sociale, sia giovanile che della terza età .
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promovendo la creazione di strutture di base, idonei servizi ed impianti, e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi di quanto previsto per legge.
4. Particolare rilievo viene attribuito alla Pro Loco, che deve costituire un momento fondamentale del processo di associazione e partecipazione comunale con specifico riguardo alle attività turistiche, sociali e del tempo libero.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati prevedendo il concorso degli enti, organismi ed associazioni, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento e, per quanto possibile, alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti che potranno essere individuate in apposito regolamento.
6. Il Comune infatti potrà erogare alle associazioni non aventi scopo di lucro, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa; il contributo potrà inquadarsi anche come utilizzo gratuito di strutture, beni o servizi. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro dovranno redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

TITOLO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 12 STATUTO E REGOLAMENTI

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da Leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, di semplificazione e di delegificazione:
 - a)-sulla propria organizzazione;
 - b)-per le materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - c)-per le materie in cui manchi la disciplina di Legge e di atti aventi la forza di Legge;
 - d)-nelle materie in cui esercita funzioni.
3. Nelle materie di competenza previste dalla Legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle Leggi stesse, dalle Leggi Regionali, dalle disposizioni Statutarie e dalla normativa comunitaria.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 13 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Spetta al Consiglio Comunale, per la parte di sua competenza, deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dalla Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni.
2. Con funzioni istruttorie e redigenti é istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una Commissione tecnica composta secondo le previsioni contenute nel regolamento che ne disciplina

l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 14 FONTI DI PUBBLICITA'

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. Fanno eccezione quegli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
5. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità come da apposite norme regolamentari.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 15 ORGANI

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 17 DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del T.U. EE.LL. determina lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 18 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano tutti i cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nel Testo Unico degli Enti Locali.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Comunale, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, raccomandazione ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 giorni. Il Sindaco e gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione della suddette istanze. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di

proposta di specifica deliberazione; la proposta redatta dal Consigliere é trasmessa al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo aver acquisito i relativi pareri. Ai Consiglieri compete altresì l'iniziativa referendaria.

8.I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento; ciascun Gruppo Consiliare é costituito da almeno due Consiglieri, a meno che, della lista, non sia stato eletto un solo Consigliere.

9.Ai Gruppi Consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture, da parte dell'Amministrazione Comunale, idonei spazi e supporti tecnico organizzativi.

10.Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

11.Il Sindaco può conferire incarichi ai Consiglieri Comunali in particolari settori di supporto dell'attività comunale e da svolgere in stretta collaborazione operativa con il Sindaco stesso o con gli Assessori di riferimento. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Tali incarichi possono essere revocati e seguono le stesse procedure delle nomine degli Assessori comunali.

ART. 19 CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1.E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel Comune di Montecarotto, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione alle sedute, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.

2.L'elezione ed i compiti della figura del Consigliere Straniero Aggiunto vengono disciplinati da apposito regolamento. L'elezione avviene di norma in coincidenza della elezione del Consiglio Comunale.

3.Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

ART. 20 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.Il Consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3.Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4.Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5.Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo politico, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nei casi previsti dalla normativa vigente. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6.Il Consiglio ha competenza limitatamente a quanto previsto dall'art. 42 del T.U.E.L.

ART. 21 ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1.Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto della Legge e dello Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta Comunale.

ART. 22 COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE NORME STATUTARIE

1.Il Consiglio Comunale, nel suo seno, ha una commissione permanente per ottemperare a quanto in oggetto.

2.Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dall'apposito regolamento, il quale dovrà garantire il rispetto del principio della proporzionalità tra maggioranza e minoranza.

3.La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

4.La commissione é nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del

Consiglio.

ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire, nel suo seno:
 - a-commissioni consultive permanenti;
 - b-commissioni speciali;
 - c-commissioni di inchiesta.
2. Le Commissioni permanenti, se istituite, esaminano le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
3. Le Commissioni speciali hanno il compito di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
4. Le Commissioni di inchiesta sono nominate quando si renda necessario esperire indagini su fatti e circostanze verificatisi, concernenti l'attività dell'Ente.
5. Il Sindaco e gli Assessori, quando non ne sono componenti, possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché , previa comunicazione al Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori, quando non componenti delle Commissioni.
7. I titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

ART. 24 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie o d'urgenza. La sessione ha come riferimento unitario l'ordine del giorno e può articolarsi in più sedute nel caso in cui la discussione degli oggetti non si esaurisca nel giorno di convocazione.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e lo Statuto.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le sessioni d'urgenza hanno luogo per determinazione del Sindaco.
5. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 25 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La prima seduta del Consiglio, da convocarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del Consiglio, se effettuata e se dovuta.

ART. 26 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei componenti assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto e il regolamento, prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le sedute sono valide purché intervengano almeno sei componenti.
3. I Consiglieri che, senza obiettiva giustificazione, non intervengono a tre sessioni, sono dichiarati decaduti.

ART. 27 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 28 PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI E CONSIGLIERE ANZIANO

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio é investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. A tutti gli effetti é consigliere anziano colui che ha conseguito la maggior cifra individuale ai sensi del T.U. (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri; in caso di parità di cifra individuale é Consigliere anziano il candidato che precede nell'ordine di lista.

ART. 29 VOTAZIONI

1. Nessuna deliberazione esplica la sua efficacia se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nelle votazioni hanno riportato maggiori voti.

ART. 30 VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta del Consiglio é redatto, a cura del Segretario Comunale o altro funzionario incaricato, anche avvalendosi degli uffici e del personale, il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, i punti principali della stesse e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) - le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) - le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
6. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili secondo quanto previsto per legge.

ART. 31 ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. E' prevista l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive e propositive; esso si compone di 12 Consiglieri più il Sindaco dei ragazzi.
2. Un regolamento apposito disciplina l'elezione e le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio.
3. Le decisioni di tale Consiglio sono verbalizzate da un funzionario comunale che assiste alla seduta e le sottopone alla Giunta Comunale, la quale ne prende visione nella riunione immediatamente successiva e dovrà formulare risposta scritta sui problemi e le istanze entro 30 giorni.
4. Il Consiglio dei Ragazzi può chiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un argomento trattato. Il Sindaco inserisce l'argomento tra i punti della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successivo. Il Sindaco dei Ragazzi illustra la proposta al Consiglio Comunale e della sua decisione sarà data notizia scritta al Consiglio dei Ragazzi.
5. Il Consiglio dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza giovani ed anziani, sport, tempo libero, giochi, politica ambientale e tutele delle altre materie di interesse giovanile.

CAPO III GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 1^

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

ART. 32 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, é membro del Consiglio e lo presiede.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta; il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, e li deve sostituire entro 15 giorni.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 4. del presente articolo, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero non superiore a quattro di Assessori.

ART. 34 ASSESSORI

1. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.
3. Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio, ma non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

ART. 35 NOMINA DELLA GIUNTA

1. La nomina della Giunta avviene nei modi e nei termini indicati dalla legge.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico di Assessore Comunale.

ART. 36 VICESINDACO

1. Il vicesindaco, nominato come tale dal Sindaco, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19/3/1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/1992 n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio.
2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco.
4. Parimenti il vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi del vigente T.U.E.L.

ART. 37 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 38 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa

- per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2.La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3.L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

ART. 39 CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1.Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
- a)-morte;
 - b)-dimissioni;
 - c)-revoca;
 - d)-decadenza.

ART. 40 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1.L'attività della Giunta é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2.La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3.Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4.La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5.Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6.Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

ART. 41 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1.In generale la Giunta:
- a)-compie tutti gli atti previsti nel T.U.E.L. che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, dei Responsabili di U.O. e del Sindaco;
 - b)-collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
 - c)-riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività ;
 - d)-svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2.E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 3.La Giunta delibera i prelevamenti dal fondo di riserva e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate.

ART. 42 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

- 1.La Giunta può , in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità , prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2.L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3.Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4.Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 43 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- 1.Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

SEZIONE III IL SINDACO

ART. 44 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla sulla spalla destra.
3. Il Sindaco dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 45 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a)-rappresenta il Comune;
 - b)-convoca e presiede il Consiglio, quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e stabilisce gli argomenti da trattarsi;
 - c)-nomina, convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore; può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio;
 - d)-esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - e)-sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e vigila a che il Segretario Comunale, i Responsabili di U.O. ed il Direttore generale, da Lui nominati, diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive dallo stesso impartite;
 - f)-impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
 - g)-coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché , d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, tenendo conto dei tempi di lavoro specifici.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 46 DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il vicesindaco delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita all'apparato burocratico.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità , lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

ART. 47 COMPETENZE DEL SINDACO PER LE NOMINE

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Sindaco nomina altresì i Responsabili delle U.O., attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti tempo per tempo.

ART. 48 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. I trasgressori alle ordinanze predette sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod. ed integr.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 49 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

ART. 50 OBBLIGO DI ASTENSIONE - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Ai componenti degli Organi Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti degli Organi Comunali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alla valutazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi durante la trattazione delle questioni.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. I componenti della Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
5. I commi 1. e 2. si applicano anche al Segretario Comunale. Inoltre l'obbligo di astensione sussiste con riferimento ai Responsabili degli Uffici allorché debbano essere espressi i pareri sugli atti deliberativi o quando debbano essere emessi provvedimenti o atti di gestione di propria competenza.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I CRITERI DIRETTIVI

ART. 51 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Ispira la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini singoli e associati, alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative, dei programmi ed alla gestione dei servizi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione e nella attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni dei cittadini sulle principali questioni di scelta;

- b)-l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4.L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà , l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5.L'Amministrazione comunale promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità , all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei programmi.
- 6.Gli istituti di partecipazione sono disciplinati dallo statuto e dall'apposito regolamento.

CAPO II RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 52 RIUNIONI E ASSEMBLEE

- 1.Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
- 2.L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3.L'Amministrazione comunale convoca assemblee dei cittadini, di lavoratori, di giovani e di ogni altra categoria sociale:
- a)-per la formazione di comitati e commissioni;
 - b)-per dibattere problemi;
 - c)-per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
- 4.La convocazione di cui al precedente comma é disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.
- 5.Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 53 CONSULTAZIONI

- 1.La Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, dei giovani, delle forze sindacali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2.Consultazioni, nelle forme previste dal regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3.I risultati delle consultazioni devono essere esplicitamente menzionati nei provvedimenti successivamente adottati.
- 4.I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti a loro spese.

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI

ART. 54 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1.Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni all'Amministrazione con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.
- 2.L'organo competente é tenuto all'esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte nel caso in cui le stesse siano sottoscritte da almeno 50 elettori; negli altri casi l'esame é facoltativo.
- 3.L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni regolamentari disciplinanti il referendum.

ART. 55 REFERENDUM CONSULTIVO

- 1.Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il referendum consultivo.
- 2.Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
- 3.Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.
- 4.E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una fusione con altro comune.

ART. 56 RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Il referendum può essere richiesto da almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali generali con riferimento ai dati ufficiali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene prodotta l'istanza referendaria. Può essere altresì deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Sia la richiesta che la deliberazione contengono il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili, e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
3. La richiesta viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum in conformità a quanto disposto dalle norme di legge.
4. È ammessa una sola tornata referendaria all'anno, la quale non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; è, peraltro, possibile accorpare due o più referendum nella stessa tornata referendaria.

ART. 57 AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

1. L'ammissione della richiesta referendaria, ad iniziativa degli elettori, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla chiarezza ed intellegibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al Consiglio Comunale, che si esprime a maggioranza ordinaria.
2. È in facoltà del comitato promotore, quando la sottoscrizione ha raggiunto il 20% del numero minimo necessario, di procedere alla richiesta al Consiglio Comunale di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. Il giudizio di ammissibilità non è vincolante per le determinazioni di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del comma 1.

ART. 58 EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti comunque espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 59 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme di attuazione del referendum consultivo sono stabilite in apposita partizione del regolamento.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - lo statuto comunale;
 - il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali;
 - il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - il regolamento degli uffici, dei servizi e materie inerenti l'organico comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti dal Comune e società a partecipazione comunale.

CAPO IV ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 60 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli organismi di partecipazione, previsti dal presente Statuto, possono avere la forma di consulte o di comitati per la gestione sociale dei servizi.
2. Il regolamento disciplina l'individuazione, i poteri ed il funzionamento di tali organismi, la cui composizione deve almeno prevedere la presenza di Consiglieri comunali e di soggetti esterni all'amministrazione, da individuarsi tra i rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative, in quanto pertinenti ed operanti nel territorio comunale e/o tra i singoli cittadini.

ART. 61 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a)-prevede forme di pubblicità degli atti, in aggiunta alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b)-individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c)-detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d)-assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - e)-assicura il diritto delle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO V IL DIFENSORE CIVICO

ART. 62 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

1. Presso il Comune di Montecarotto può essere istituito in via esclusiva l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Comune di Montecarotto può altresì partecipare all'organizzazione, a livello comprensoriale, del suddetto ufficio, mediante la stipula di apposita convenzione con uno o più comuni vicini.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, nonché i rapporti con gli enti interessati, sono disciplinati dal provvedimento costitutivo e dalla convenzione.
4. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi e le disfunzioni, ed i ritardi nei confronti dei cittadini o di nuclei di stranieri domiciliati nel territorio.
5. Il Difensore Civico Comunale svolge altresì la funzione di controllo di cui al T.U.E.L.
6. All'Ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona in possesso del diploma di Laurea che per esperienze acquisite presso Amministrazioni Pubbliche o nell'attività svolta offra garanzia di competenza giuridico amministrativa, probità ed obiettività di giudizio.
7. Un apposito regolamento stabilisce le cause di ineleggibilità, i criteri per la selezione degli aspiranti, la durata dell'Ufficio ed i casi in cui l'Amministrazione può procedere alla sostituzione del Difensore Civico.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 63 SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod ed integr..
3. Lo svolgimento dell'azione amministrativa del Comune è disciplinato da apposito regolamento tendente a conseguire il massimo adeguamento dell'azione stessa ai canoni, ai principi ed ai precetti contenuti nella legge di cui al comma 2. e nel presente statuto.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
5. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

CAPO II SERVIZI

ART. 64 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 65 GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- prioritariamente in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Sono altresì ammesse le altre forme:

- in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;

- a mezzo società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma del T.U.E.L.

ART. 66 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) - Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) - Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) - Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti dei comuni da cui dipendono.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 67 PRINCIPI

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e pubblici e privati, per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può altresì delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni, ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare, con risorse proprie congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

ART. 68 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni o Enti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 69 CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al T.U.E.L. in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, coerentemente a quanto disposto dalle norme sopra citate, e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 70 UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza degli stessi.
2. L'Unione di Comuni non comporta necessariamente una successiva fusione.
3. Il funzionamento delle Unioni dei Comuni viene stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione.

ART. 71 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso è ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti e relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 72 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - un'organizzazione di lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili di U.O.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguandoli, e pertanto gli orari di quelli aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini stessi.

CAPO II

ART. 73 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo costituito.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale:

- ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- assicura il necessario supporto giuridico amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali con pareri scritti ed orali e su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti;

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente;

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di U.O. e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili di U.O. e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative;

- formula proposte su questioni organizzative gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità omissione e/o disfunzione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale;

- presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

7. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i Responsabili di U.O. nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel Regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 74 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, al fine di nominare un Direttore Generale. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

2. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di

cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili di U.O.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

4. Egli é responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

5. A tal fine il Direttore:

-collabora con l'Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

-predisporre, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

-verifica, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

-sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei Responsabili di U.O., attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento, da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;

-definisce i criteri per l'organizzazione degli Uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

6. Il Direttore Generale relaziona annualmente alla Giunta sull'andamento della gestione per ciascun settore di attività dell'Ente.

7. La Giunta successivamente si esprime, con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire, in tutto o in parte, le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

9. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico e secondo quanto previsto dalle normative di riferimento.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 75 REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune attraverso il regolamento d'organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e fra questi, il Direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo é attribuita la funzione politica, di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, ed ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità .

3. L'organizzazione del Comune si articola in Unità Operative che ricomprendono più Uffici secondo criteri di omogeneità .

4. Il Comune recepisce ed applica gli Accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei Dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore tempo per tempo.

ART. 76 RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE

1. I Responsabili di U.O. sono individuati e nominati dal Sindaco e le loro funzioni sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 75.

2. Ai predetti dipendenti spettano le funzioni direttive, organizzative, di coordinamento, di impulso e di controllo con riferimento al settore funzionale a cui sono preposti, in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale, al quale siano conferite le relative mansioni.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

4. Con riferimento agli uffici e ai servizi cui sono preposti, utilizzando secondo principi di efficienza e razionalità le risorse umane e materiali a disposizione:

- a)-curano l'istruttoria dei procedimenti, nonché l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti ponendo in essere attività anche a rilevanza esterna;
 - b)-organizzano i servizi gestiti in economia e controllano quelli gestiti in altre forme;
 - c)-esplicano la funzione certificativa e quanto altro demandato ad essi dalle norme di legge.
- 5.I Responsabili possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 6.Il Sindaco può delegare ai Responsabili ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal regolamento impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.
- 7.La valutazione dei Responsabili é effettuata con le modalità previste dai regolamenti di riferimento e dai contratti aziendali sulla base dello stato di attuazione degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi attuati in relazione a principi di efficienza, efficacia e grado di economicità dell'azione espletata.

ART. 77 INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1.La Giunta comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dal vigente Testo Unico sugli EE.LL. e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può autorizzare al di fuori della dotazione organica l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non vi siano presenti analoghe professionalità .
- 2.La Giunta può altresì , nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, autorizzare, sempre come sopra evidenziato, il conferimento della titolarità di Responsabile degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo prevedano apposite norme di legge.

ART. 78 COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1.Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne con rapporto di lavoro autonomo ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2.Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
- a)-la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b)-i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c)-la natura privatistica del rapporto.

CAPO IV RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEL PERSONALE

ART. 79 NORME APPLICABILI

- 1.Apposito regolamento disciplinerà , secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità , le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione.
- 2.In mancanza di apposito regolamento verrà applicata la normativa generale in materia.

TITOLO VII RESPONSABILITA'

ART. 80 RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

- 1.Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2.Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3.Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi del comma 1., devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione del danno.
- 4.Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un Responsabile di servizio la denuncia é fatta a cura del Sindaco.

ART. 81 RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro quest'ultimo a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1., quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente sono obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 82 RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché comunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed é soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalla leggi vigenti.

TITOLO VIII FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

ART. 83 FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 84 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune é costituita da:
 - a)-imposte proprie;
 - b)-addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c)-tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d)-trasferimenti erariali;
 - e)-trasferimenti regionali;
 - f)-altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g)-risorse per investimenti;
 - h)-altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime, regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi della progressività stabiliti dalla Costituzione, nonché tenendo conto della motivazione sociale della imposizione precisando, nel caso di nuove imposizioni, le finalità e l'utilizzo delle risorse derivanti.

ART. 85 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli Organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla L. 212/2000 e succ. mod. ed integr. in tema di "disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 86 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, o nel diverso termine stabilito dalla Legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Responsabili di U.O. la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa é strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed é soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento delle spese.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello patrimoniale, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità .
6. La Giunta comunale entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

ART. 87 DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività , salvo quelli destinati a funzioni sociali.
4. I beni comunali mobili ed immobili sono registrati in un apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario é tenuto aggiornato dal Responsabile della I^A U.O., che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ART. 88 ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, alle concessioni cimiteriali, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio, della Giunta o da Determinazioni dei Responsabili di U.O., secondo le rispettive competenze.
3. Il segretario comunale può rogare, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

ART. 89 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. L'amministrazione comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Al Revisore si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3. Il revisore dura in carica tre anni ed é rieleggibile per una sola volta; é revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , il controllo interno sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6.Nella relazione di cui al comma 4. il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7.Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 90 CONTROLLO DI GESTIONE

1.Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, é istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità .

2.Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica, tenendo conto della articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

ART. 91 CONTROLLO DI QUALITA'

1.Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina gli indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

2.Il livello quantitativo e qualitativo dei servizi può essere periodicamente verificato con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed é costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 92 MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1.Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalle norme di legge in vigore tempo per tempo.

2.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3.L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 93 ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione e affissi all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2.Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3.Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4.Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.